

# REGOLAMENTO PER I SOCI E GLI ISCRITTI

## Art. 1. (Principi generali)

1. L'associazione si ispira al principio di partecipazione e regola le iscrizioni all'associazione con questo regolamento. Il regolamento, ai sensi dello statuto, è valido per coloro che, successivamente alla costituzione dell'associazione intendano associarsi.
2. L'accettazione di un nuovo socio sottostà ad una valutazione che viene regolata da questo regolamento. Non può essere negata l'associazione ad Alternativa Libera – Località per motivi che contrastino con i principi indicati dall'articolo 3 della Costituzione Italiana.

## Art. 2. (Procedura di associazione)

1. Le procedure di iscrizione dell'associazione sono regolate tramite la piattaforma informatica fornita da Alternativa Libera, ai sensi del *Regolamento per le procedure di associazione e di iscrizione*.
2. Il richiedente può anche, qualora organizzato e gestito dall'associazione Alternativa Libera – Località avviare la procedura di iscrizione in forme diverse dall'iscrizione dalla piattaforma informatica. In ogni caso, qualora l'associazione Alternativa Libera – Località preveda di utilizzare sistemi diversi di accettazione di nuovi soci, è obbligata, per il tramite del Comitato Esecutivo o di un componente delegato, ad inserire sulla piattaforma informatica il nuovo socio.
3. La non ottemperanza alle disposizioni indicate al comma 2 sono da considerarsi palese violazione delle indicazioni dello statuto di Alternativa Libera e dei principi in esso indicati.
4. La richiesta di associazione ad Alternativa Libera – Località è fatta tramite il pannello di controllo dell'account dell'iscritto ad Alternativa Libera.
5. La richiesta di associazione ad Alternativa Libera – Località è valutata entro 15 giorni dall'assemblea. Il Comitato Esecutivo ha il compito di istruire l'istruttoria e preparare un parere da presentare all'assemblea.
6. Il richiedente, in caso di diniego, può ricorrere entro 10 giorni al collegio dei probiviri. Il collegio deve rispondere entro 5 giorni. La risposta del collegio è inappellabile.

## Art. 3. (Iscritti)

1. Coloro che, ai sensi del *Regolamento per le procedure di associazione e di iscrizione* di Alternativa libera, hanno avviato sulla piattaforma la procedura informatica e sono stati validati per la competenza di Località, possono partecipare alle assemblee ed essere informati delle riunioni, tramite la piattaforma informatica.
2. L'associazione può definire, tramite delibera del Comitato Esecutivo, un tempo minimo per il quale un iscritto non può effettuare richiesta per divenire socio.
3. L'associazione può definire, tramite delibera dell'assemblea, la possibilità di richiedere pareri consultivi agli iscritti, non ancora soci, dell'associazione "Alternativa Libera – Località".

Art. 4.  
(Soci)

1. Superato l'eventuale tempo limite, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, l'iscritto potrà inviare richiesta di ammissione come Socio, tramite anche gli strumenti informatici forniti.
2. Il Comitato Esecutivo delibera entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della domanda di ammissione; in caso di accettazione della domanda, il Comitato Esecutivo dovrà darne comunicazione per iscritto all'interessato anche via e-mail; in caso di mancata comunicazione da parte del Comitato Esecutivo all'associato nel termine suddetto la domanda di ammissione è da intendersi rifiutata.
3. In caso di diniego, espresso o tacito, della domanda di ammissione l'aspirante associato avrà diritto di chiederne la motivazione al Comitato Esecutivo dell'associazione.
4. L'associato può sempre recedere dall'associazione, senza onere alcuno, comunicando la propria decisione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o via PEC, da inviarsi al Presidente, con un preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio in corso ed il recesso acquista efficacia dalla scadenza dell'anno solare nel quale è stato comunicato.
5. Il Comitato Esecutivo può deliberare la decadenza del socio nel caso in cui questi non provveda a versare nei termini e nei modi fissati dallo statuto e dal Comitato Esecutivo la quota associativa, ove approvata dall'Assemblea.
6. Il socio, infine, può essere sospeso se con il suo comportamento scorretto ed indisciplinato si sia reso colpevole di atti gravi e pregiudizievoli per l'associazione e comunque per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli associati, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale. Per quanto riguarda l'esclusione, ci si richiama alla disciplina di cui al successivo articolo 12.
7. Quando per qualsiasi causa si sciogla il rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote e dei contributi versati.
8. Gli associati espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento, facendo ricorso al Comitato dei Proibiviri.